

SCHEMA TECNICA

Bonus acqua potabile

Art. 1, commi 1087 e 1089, Legge n.178/2020, Provvedimento Direttore AdE 16.06.2021.

OGGETTO

Credito d'imposta nella misura del **50%** delle spese sostenute tra il **1.01.2021** e il **31.12.2022** per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

RISORSE STANZIATE

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

BENEFICIARI

Persone fisiche e **soggetti esercenti attività d'impresa**, arti e professioni ed enti non commerciali¹ che sostengono le spese **su immobili posseduti o detenuti** in base a un titolo idoneo².

CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- per le imprese individuali e le società di persone in regime di **contabilità semplificata**, al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento³;
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di **contabilità ordinaria**, al criterio di **competenza**.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con **versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del [Decreto Legislativo n. 241/1997](#)⁴.

L'importo delle spese sostenute deve essere **documentato** tramite fattura elettronica o documento commerciale⁵ in cui è riportato il **codice fiscale** del soggetto richiedente il credito.

¹ compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

² Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l'immobile in qualità di **proprietario** o di **titolare di altro diritto reale** oppure in qualità di **detentore** in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso. In caso di **comproprietà, contitolarità** di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, il credito d'imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

³ Per quei contribuenti che hanno deciso di tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

⁴ carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

⁵ Previsto dal [DM MEF 7.12.2016](#)

Per i soggetti **non tenuti** ad emettere fattura **elettronica**, si considera valida anche l'**emissione** di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il **codice fiscale** del soggetto richiedente il credito.

Se le spese sono state sostenute prima del 16.06.2021:

- salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli di cui sopra,
- la fattura o il documento commerciale attestante la spesa può essere integrato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

COMUNICAZIONE SPESE AMMISSIBILI

Dal 1.02 al 28.02 dell'anno **successivo** a quello di sostenimento delle spese agevolabili la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata telematicamente⁶ tramite:

- a) il servizio *web* disponibile nell' [area riservata](#) del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle [specifiche tecniche](#)⁷.

È bene precisare che in questo stesso periodo è possibile:

- a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa⁸;
- b) presentare la rinuncia al credito d'imposta indicato nella precedente comunicazione con le stesse modalità di quest'ultima.

al massimo entro **5 giorni** dall'invio della Comunicazione è rilasciata una **ricevuta** di presa in carico oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni⁹.

IMPORTO

Premesso che il credito d'imposta è pari al **50%** delle spese **complessive** risultanti dall'ultima comunicazione¹⁰, l'ammontare complessivo delle spese non può essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti, a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente¹¹.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta che verrà riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite modello F24 e a tal fine:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento direttoriale con cui viene definita la percentuale da inserire nel calcolo ai fini della concreta determinazione del credito.

⁶ Direttamente dal contribuente oppure da un intermediario.

⁷ Si tratta del software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle Comunicazioni al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate (file con estensione.dcm). [Clicca qui](#) per scaricare il software e avere tutte le informazioni necessarie.

⁸ L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

⁹ Suddetta ricevuta sarà resa disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

¹⁰ Validamente trasmessa e in assenza di rinuncia.

¹¹ Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento

- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo prima indicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato;
- c) non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *pro tempore* vigente¹²;
- d) con successiva risoluzione è istituito un apposito codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

**PER SAPERNE
DI PIU'
CONSULTA**

- [Istruzioni per la compilazione della comunicazione;](#)
- [Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni.](#)

¹² Pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.L. 73/2021